

Dal 1° marzo comunicazioni per l'accesso al bonus pubblicità 2021

Per il 2021 e 2022 si applica un regime differente a seconda della tipologia di investimento

/ Pamela ALBERTI

Dal 1° al **31 marzo 2021** occorre presentare le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari di cui all'[art. 57-bis](#) del DL 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Con riferimento a tali investimenti, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, sussiste un diverso regime a seconda della tipologia di investimenti (stampa o radio-TV); ciò si evince anche dalle istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, che sono state aggiornate tenendo conto delle nuove disposizioni.

L'[art. 1](#), comma 608 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nel modificare la norma istitutiva dell'agevolazione (introducendo il nuovo comma 1-*quater* all'[art. 57-bis](#) del DL 50/2017), ha previsto che, per gli anni **2021 e 2022**, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito "stampa"), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni (si veda "[Bonus investimenti pubblicitari al 50% fino al 2022](#)" del 4 gennaio).

Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un **regime differenziato** in relazione alla tipologia degli investimenti.

Solo per gli investimenti sulla "stampa" viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle **emittenti** televisive e radiofoniche locali, le istruzioni precisano che si applica la normale disciplina di cui al comma 1-*bis* del citato art. 57-*bis*: il credito d'imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell'1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

Resta ferma l'applicazione del limite *de minimis* di cui ai Regolamenti dell'Unione europea.

Sono quindi previste specifiche istruzioni con riferimento ai dati da indicare in merito al credito 2021 e 2022. In particolare, secondo le istruzioni:

- in colonna 2 va indicato l'ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno di riferimento sulla "stampa";
- la **colonna 3**, relativa agli investimenti effettuati nell'anno precedente sulla "stampa", **non va compilata**;

- in colonna 6 va indicato l'ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno di riferimento sulle "emittenti televisive e radiofoniche locali";
- in colonna 7 va indicato l'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno precedente sulle "emittenti televisive e radiofoniche locali".

Le altre **colonne** sono compilate automaticamente dall'applicazione web.

Viene inoltre precisato che per gli investimenti indicati sul canale "Emittenti televisive e radiofoniche locali", l'applicazione web non consente la compilazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva se la misura percentuale dell'incremento esposta nella colonna 13 è inferiore alla soglia dell'1%.

Secondo le istruzioni, il credito d'imposta richiesto in relazione al mezzo "stampa", esposto nella colonna 5, è determinato nella misura del 50% degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno di riferimento (2021 o 2022).

Il credito d'imposta richiesto in relazione al mezzo "emittenti televisive e radiofoniche locali", esposto nella colonna 9, è determinato nella misura del **75%** dell'ammontare dell'incremento (colonna 8).

Il credito d'imposta complessivo è quindi determinato sommando i due crediti d'imposta calcolati come sopra indicato.

Dichiarazione sostitutiva a gennaio 2022

Con riguardo alla dichiarazione sostitutiva degli investimenti, che dovrà essere presentata dal 1° al 31 **gennaio 2022** per gli investimenti 2021, le istruzioni precisano che tale dichiarazione è intesa ad attestare l'effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell'investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta".

La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la **ripartizione percentuale** tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.